



*Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

Al Presidente della Giunta Regionale
Al Presidente del Consiglio Regionale
Ai Presidenti della I, III, IV, V, VI, VII e
VIII Commissione Consiliare Permanente
All'Assessore regionale al Bilancio
Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari
Alla D. G. Attività Legislativa
Loro Sedi

Oggetto: Disegno di Legge "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2020 - Reg. Gen. N.752 – Assegnata per esame -

La II Commissione Consiliare Permanente, riunitasi nella seduta del 19 dicembre 2019, nel procedere all'esame del provvedimento indicato in oggetto, a maggioranza dei presenti, con il voto contrario delle forze di opposizione, ha approvato il testo normativo nella formulazione che si allega alla presente.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale è designato relatore in Aula il Presidente della Commissione Francesco Picarone.

D'Ordine del Presidente Francesco Picarone
Il dirigente dott.ssa Rosa Maria Antonietta Franzese

FP



*Consiglio Regionale della Campania
II Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio)*

Disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020"

Art. 1

Rifinanziamento di leggi regionali di spesa

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è autorizzato per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

Autorizzazioni di spesa

1. Per le finalità di consolidamento degli obiettivi di risanamento della Fondazione Teatro di San Carlo di cui all'articolo 1, comma 87 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2013) è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 5.770.000,00 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

2. Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi - Don Salvatore D'Angelo" di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

3. Al fine di assicurare il buon funzionamento e il potenziamento della funicolare di Montevergine è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 nell'ambito della Missione 10, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legge regionale 20 novembre 2018, n. 41 (Esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti residenti nei Comuni dell'isola d'Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017) è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 140.000,00 nell'ambito della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

5. Al fine di consentire l'accesso gratuito ad attività sportive ai minori dai sei ai quindici anni, secondo i requisiti e le condizioni di cui ai commi 34 e 35 della legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020 - Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 nell'ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

6. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

7. Per assicurare il tempestivo soccorso a seguito di chiamata ai numeri di emergenza e per dotare ciascuna Centrale Operativa Territoriale di un efficace sistema di geo-localizzazione del chiamante, per le funzioni di ricerca e soccorso con le tecnologie più avanzate ed affidabili disponibili al momento, la Regione Campania dispone un finanziamento di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 mediante incremento della Missione 13, Programma 07, Titolo 1, e contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1. Con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità operative per l'attuazione del presente comma.

8. Per le finalità previste ai commi 24 e 25 della legge regionale 28/2018 è riconosciuto alla Fondazione IDIS Città della Scienza un contributo pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2020 nell'ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

9. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2020 un contributo di euro 500.000,00 in favore del CEINGE per lo studio della predisposizione alla malattia neoplastica con pannelli di geni, in Regione Campania. All'onere di cui al presente comma si fa fronte mediante prelevamento di euro 500.000,00 dalla Missione 20, Programma 2, Titolo 1 ed incremento di pari importo della Missione 14, programma 03, Titolo 1.

10. Al fine di supportare le attività di promozione e valorizzazione della vite maritata al pioppo, legge regionale 9 maggio 2016 n.11, è disposto per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 uno stanziamento pari a euro 50.000,00 nell'ambito della Missione 9, Programma 05, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022.

11. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2018 n.28(...) è così modificato:

"14. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 11, 12 e 13 sono quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2021 e 2022. Agli stessi si provvede mediante incremento della Missione 9, Programma 1, Titolo 1 e contestuale decremento della medesima somma a valere sullo stanziamento della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022."

12. Il "Fondo per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", istituito con la legge regionale n. 11/2017, è dotato per l'esercizio finanziario 2020 di euro 100.000,00. Al finanziamento della spesa di cui alla presente disposizione si provvede mediante incremento delle risorse stanziate alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 con contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1.

13. Il contributo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale n.38/2017, come modificata dalla legge regionale n.26/2018, è quantificato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022.


14. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale nonché per sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, alle Fondazioni di comunità delle province campane, è riconosciuto un contributo pari a 240.000,000 euro per ciascuna annualità 2020, 2021 e 2022 mediante incremento delle risorse stanziate alla Missione 5, Programma 2, Titolo 1 con contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 1.

15. Al fine di garantire i livelli occupazionali e le attività sportive, è concesso un contributo straordinario di euro 200.000,00 per l'annualità 2020 al Consorzio Centro Meridionale. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Comuni e gli enti locali soci del Consorzio, stabilisce le modalità e ne regola l'erogazione.

Art. 3
Polo unico ambientale

1. Per le esigenze connesse alla realizzazione del polo unico ambientale di cui all'articolo 1, commi da 57 a 60, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 28 (Misure per l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2018-2020- Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2018), da realizzare anche mediante operazioni societarie di natura straordinaria, e consentire i necessari adeguamenti strutturali anche di natura economica e finanziaria, di dotazione di mezzi di produzione e di adeguamenti logistici, la Giunta prevede nel piano industriale triennale della società unica del polo ambientale un apporto al capitale di dotazione di automezzi per un valore di almeno 7,5 milioni di euro e di risorse finanziarie per almeno 5 milioni di euro.
2. Il capitale sociale della società unica del polo ambientale, indicato all'articolo 1, comma 59, lettera a) della legge regionale n. 28/2018 è incrementato di almeno un milione di euro.
3. Ferme restando le competenze spettanti ai Comuni e ai Consorzi di bonifica, ai sensi della normativa vigente, sono attribuite alla società del polo ambientale, quale organismo pubblico con funzioni d'interesse generale, i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25.07.1904 n.523 e al R.D. 09.12.1937 n.2669 ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua.
4. La Giunta Regionale disciplina le modalità tecnico amministrative e di controllo degli interventi di gestione delle funzioni di polizia idraulica come trasferite, ivi comprese le attività di sorveglianza dei fiumi e torrenti attraverso presidi degli argini dei corsi.
5. In occasione del processo di fusione tra le due partecipate pubbliche SMA spa e CAS spa nella costituenda società del polo ambientale si procede ad un'armonizzazione dei diversi regimi contrattuali di lavoro in essere presso le stesse partecipate. Nelle more si procede ad un pre-allineamento contrattuale a parità di mansioni svolte per singole categorie di lavoro interessate ai successivi processi di fusione aziendale.
6. Il processo di fusione ed incorporazione di cui al precedente comma 5 è completato nei sessanta giorni successivi all'approvazione della presente legge. Entro tale data la Giunta regionale predispose uno schema di contratto di servizi finalizzato ad assicurare continuità operativa, stabilità e adeguatezza del volume e della qualità delle commesse da attribuire alla Società.

Art. 4
Ristrutturazione del debito regionale

- 
1. La Giunta regionale, al fine di contenere il costo dell'indebitamento regionale, è autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione dei mutui in essere al 31 dicembre 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico della regione.
 2. La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata a definire operazioni di ristrutturazione di mutui degli enti locali con oneri a carico della finanza regionale, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

Art. 5

Riordino e razionalizzazione delle partecipazioni regionali in fondazioni

1. Al fine di contenere la spesa pubblica regionale e riordinare le partecipazioni regionali in fondazioni, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di riordino e razionalizzazione attraverso cessione di partecipazioni, dismissione, soppressione, accorpamento delle fondazioni regionali o a partecipazione regionale, anche mediante costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali regionali, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) efficientamento, valorizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni;
- b) dismissione delle quote di partecipazione detenute in fondazioni che svolgono attività analoghe o simili ad altre fondazioni regionali, anche al fine di consentirne il riassetto mediante la costituzione di fondazioni strategiche per le finalità istituzionali della Regione;
- c) riduzione degli oneri per il funzionamento degli organi amministrativi;
- d) razionalizzazione delle spese per servizi e locazioni.

Art. 6

Domiciliazione bancaria della tassa automobilistica

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto nella misura del dieci per cento per i pagamenti effettuati dai contribuenti mediante la domiciliazione bancaria.

2. Con deliberazione della Giunta Regionale sono definite le modalità di attuazione della presente disposizione.

Art. 7

Modifiche alla legge regionale 5/2013

1. Al fine di adeguare il sistema di classificazione delle emissioni sonore degli aeromobili ai nuovi standard migliorativi, alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le tabelle C1 e C2 dell'allegato C sono sostituite dalle tabelle di cui all'Allegato 2;
- b) alla lettera l) del comma 175 dell'articolo 1, dopo le parole "gli aeromobili ad ala rotante" è aggiunta la seguente: "(elicotteri)".

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2006 n.20

1. All'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2006, n.20 dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1 bis. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, adotta il Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni regionali alla realizzazione dei crematori da parte dei Comuni secondo i criteri di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n.130, tenuto conto delle caratteristiche territoriali e della compatibilità ambientale in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

1 ter. Il piano è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione per almeno 30 giorni durante i quali ciascun soggetto può presentare osservazioni. La Giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni pervenute lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

1 quater. Nelle more del Piano di cui al comma 1 bis, è sospesa la realizzazione di nuovi impianti crematori."

Art.9

Modifiche alla legge regionale 11/1996

1. La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) è così modificata:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 23 è inserito il seguente: "1bis. Il vincolo idrogeologico è esteso a tutti i boschi così come definiti dall'articolo 14.";

b) l'articolo 25 è così modificato:

1) al comma 9 le parole "lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per decara e sua frazione";

2) al comma 10 le parole "lire 200.000 ad un massimo di lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00";

3) al comma 11 le parole "lire 700.000 ad un massimo di lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 525,00 ad un massimo di euro 2.250,00";

4) al comma 12 le parole "lire 40.000 ad un massimo di lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00";

5) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente: "14bis. I valori monetari delle sanzioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 sono aggiornati con delibera della Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita.";

c) l'articolo 47 dell'Allegato C è sostituito dal seguente:

"Art. 47

(Sanzioni amministrative per le infrazioni alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale)

1. Per la violazione alle prescrizioni della presente legge ed alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, indicate dai regolamenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 - 2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) e dall'articolo 1 comma 40 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017), si applicano le sanzioni amministrative di cui alla Tabella B bis.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1, per la stima del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato arrecato mediante incendi, pascolo, recisione di rami ed amputazione delle radici, quando può derivarne il totale deperimento delle piante e/o dei polloni o violazione delle norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 25 della presente legge.

3. I valori monetari delle sanzioni di cui al comma 1 e dell'articolo 7 dell'allegato D alla presente legge sono aggiornati con delibera di Giunta regionale ogni due anni in misura corrispondente alla variazione dell'indice del costo della vita."

d) la Tabella A dell'Allegato C, è sostituita dalla Tabella A di cui all'Allegato 3;

e) la Tabella B dell'Allegato C, è sostituita dalla Tabella B di cui all'Allegato 4;

f) dopo la Tabella B dell'Allegato C, è inserita la Tabella B bis di cui all'Allegato 5;

g) l'articolo 7 dell'Allegato D della legge regionale n. 11/1996, è così modificato:

1) alla lettera a) del comma 4 le parole "di lire 10.000 ad un massimo di lire 25.000" sono

sostituite dalle seguenti: "di euro 7,50 ad un massimo di euro 18,70"

2) alla lettera b) del comma 4 le parole "lire 100.000 ad un massimo di lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 75,00 ad un massimo di euro 225,00";

3) alla lettera c) del comma 4 le parole "da un minimo di lire 10.000 ed un massimo di lire 100.000 per ogni capo" sono sostituite dalle seguenti: "euro 7,50 per ciascun capo ovino e caprino adulti ed euro 75,00 per ciascun capo bovino ed equino adulto."

Art. 10

Modifiche alla legge regionale 3/2017

1. L'articolo 17 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017) è così modificato:

al comma 3 dopo le parole "le economie" sono aggiunte le seguenti: "e le somme, comunque, non utilizzate ancorché relative a lavori non iniziati alla data del 31 dicembre 2019". Gli enti beneficiari di contributo regionale, concesso sotto forma di contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2007 decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero non dimostrano di essere già dotati di una progettazione definitiva-esecutiva.

al comma 4 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2017*) le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n.39/2018 (Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici)

L'articolo 2, comma 2 della legge regionale n.39/2018 (Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici) è così riformulato:

2. "Le autorità competenti, relative ai Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, possono essere individuate dalla Città Metropolitana di Napoli e dalle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, secondo le rispettive competenze."



Art.12

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2018, n.60

1. Al Comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 60/2018, le parole "Consorzio aurunco di Bonifica", sono sostituite con "Consorzio Generale di Bonifica del Bacino del Volturno".

Art.13

Lotta allo spreco alimentare

1. Al fine di ottimizzare il consumo delle risorse alimentari e supportare la lotta allo spreco alimentare, la Regione Campania entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoscrive accordi o protocolli d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori del settore alimentare e con gli enti locali, per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari invenduti;
2. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad auto-compostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge 147/2013, come integrato dall'articolo 36, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, i Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'installazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse.

Art. 14

Modifiche alla legge regionale n.21 del 11 novembre 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 1, le parole "articolazione territoriale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 1 le parole "nonché in attuazione dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 2, le parole "e non sanitario" sono soppresse.

Art.15

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1996, n.13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario

1. L'articolo 15 della legge regionale n.13/1996 è così modificato:
al secondo rigo del comma 4, dopo la parola "corrente" aggiungere le parole "o successive";
al terzo rigo del comma 4, dopo la parola "in corso" aggiungere "o successive".

Art.16

Modifica alla legge regionale n.17/2001

L'articolo 4 è così modificato:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. E' consentita ai privati, in presenza della regolarità edilizia e urbanistica, la libera attività di studentato e albergo studentesco.

Art.17

Modifica alla legge regionale n. 26/2018

All'articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2018, n.26) aggiungere dopo il comma 3bis il seguente:

3ter. La Regione Campania, per favorire l'esercizio di attività economiche imprenditoriali già operative ovvero di quelle che intendono insediarsi in aree diverse dalle Zes e dalle aree di crisi industriale complessa, istituisce i distretti economici e funzionali che possono beneficiare, nel rispetto delle norme, di speciali condizioni in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. La Giunta regionale, con successivo atto da adottarsi entro

novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, disciplina le modalità di individuazione e le caratteristiche delle aree dei distretti economici funzionali. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai distretti economici funzionali.

Art.18

Istituzione Premio Pasta di Gragnano

1.La Regione Campania, al fine di valorizzare le migliori eccellenze della antica tradizione enogastronomica campana, istituisce il Premio Pasta di Gragnano quale alimento base della dieta mediterranea. Soggetto attuatore è il Comune di Gragnano. A tal scopo si provvede mediante prelievo di euro 150.000,00 dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 per ciascuno dell'annualità 2020-2021-2022 e contestuale incremento della Missione 5 Programma 2 Titolo 1 nell'annualità 2020-2021-2022.

Art.19

Rilancio attività Antiche Terme di Castellammare di Stabia

1.La Regione Campania partecipa agli interventi di ripresa e sviluppo del termalismo, in particolare per sostenere e rilanciare l'attività di quello delle Antiche Terme di Castellammare di Stabia, site a Piazza Amendola. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante prelevamento delle somme dalla Missione 20 Programma 1 Titolo 1 per le annualità 2020 di 500.000,00 di euro e per l'annualità 2021 di 500.000 con contestuale incremento della Missione 7 Programma 1 Titolo 1 per gli anni 2020 e 2021".

Art.20

Modifica alla legge regionale n.19/2009

1. Nelle more della definitiva approvazione della nuova disciplina organica in materia di Governo del Territorio, al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n.19/2009 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa) le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2020".


Art.21

Modifica alla legge regionale n.21/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n.21/2017 sono eliminate le parole "e non sono rieleggibili".

Art.22

Modifica alla legge regionale n.12/2016

- 
1. All'articolo 2 comma 3 della legge regionale 18 maggio 2016, n.12 (Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario) la parola "novanta" è sostituita con la parola "quarantacinque".

Art.23
Modifiche alla legge regionale n.12/2001

1. Alla legge regionale 24 novembre 2001 n.12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Dopo il comma 1 dell'articolo 8 quater aggiungere il seguente:
1bis. Il titolo abilitativo per l'esercizio di cui alla lettera a) del comma 1 ha validità di ventiquattro mesi dalla data del rilascio;
 - b) La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1bis dell'Allegato A è sostituito dal seguente:
c) Contratto di locazione o titolo di proprietà dell'autorimessa, da ubicare necessariamente nel comune ovvero in altro Comune con distanza superiore a 30 km dalla sede principale dotate di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune assunto dal comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n.285/90 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L'autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale.
 - c) dopo il comma 2 dell'articolo 4 dell'Allegato A è inserito il seguente:
2bis. E' consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a "pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo - ubicazione - descrizione servizi - recapiti telefonici - direttore tecnico.
2. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con delibera, adegua le linee di programma per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio delle attività funebri e per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni della presente legge.

Art.24
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016 n.26

1. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 26 "Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani" sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1 dell'articolo 12 dopo le parole "enti locali" aggiungere: Il forum dura in carica tre anni a decorrere dalla data della sua costituzione; in caso di decadenza dimissioni o altre cause, i componenti sono sostituiti con le stesse modalità";
all'articolo 19 aggiungere il seguente comma:
"3. In fase di prima applicazione si dispone che la durata del forum di nuova costituzione coincida con quella della legislatura in corso."

Art. 25
Modifica alla legge regionale 10 maggio 2001 n.5

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n.5 /2001 è aggiunto il seguente:
Art. 9bis.

Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast

1. La Giunta regionale con propria deliberazione autorizza ed approva un apposito marchio identificativo dei "Bed & Breakfast" in Campania e provvede, con cadenza biennale, alla pubblicazione di un elenco delle attività di B&B in un apposito Albo. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. Il marchio deve essere affisso all'esterno delle unità abitative all'esercizio di attività "Bed & Breakfast" a spese degli interessati

Art.26
Modifiche alla legge regionale n.16/2004

All'articolo 44, comma 4 della legge regionale 22 dicembre 2004 n.16 (Norme sul Governo del territorio), dopo le parole "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" aggiungere "anche se realizzate da privati".

Art.27
Modifiche alla Legge Regionale n. 4 del 27 marzo 2009.

Il comma 2 dell'art. 3 Legge Regionale n. 4 del 27 marzo 2009 è così sostituito:

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge n. 108/1968, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste espressione di partiti rappresentati nel Parlamento italiano o le liste che nelle ultime elezioni regionali hanno ottenuto un seggio o gruppi o rappresentanti di movimenti o partiti politici, componenti il Gruppo Misto costituiti in Consiglio regionale nella legislatura in corso alla data della indizione delle elezioni alla carica di Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania".

Art. 28
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.



ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
33	01/09/1993	ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
18	06/12/2000	DISPOSIZIONI DI FINANZA REGIONALE Art. 44 (Contributo Istituito femminile Mondragone di Napoli)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	258.228,00	258.228,00	258.228,00
14	25/07/2002	ADESIONE ALLA ISTITUZIONE COMUNALE DI SAN GIORGIO A CREMANO PREMIO MASSIMO TROISI.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE Art. 8, comma 6; art. 13, comma 5	16 Agricoltura, politiche agrarie, politiche di sviluppo agricolo e del sistema agroalimentare	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1	12.050.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
4	25/02/2003	NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA INTEGRALE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7	14/03/2003	DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE CULTURALE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17	07/10/2003	ISTITUZIONE DEL SISTEMA PARCHI URBANI DI INTERESSE REGIONALE.	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	57.751,00	57.751,00	57.751,00
18	24/07/2006	ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED OSSERVATORIO REGIONALE SULLA DETENZIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	9.666.400,00	11.666.400,00	11.666.400,00
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO Art. 6, comma 2, lettera c	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2	228.000,00	273.600,00	273.600,00
6	15/06/2007	DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo delle politiche dei servizi socio-sanitari e sociali	1	50.000,00	60.000,00	60.000,00
4	15/03/2011	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2011 E PLURIENNALE 2011-2013 DELLA REGIONE CAMPANIA	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2	20.000,00	20.000,00	20.000,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMITATO PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE
DEMANIO e PATRIMONIO

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
7	16/04/2012	minore adottato) Art. 1, comma 259 (Divulgazione forestale) NUOVI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	3 Ordine pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	2	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13	06/09/2013	PROMOZIONE E SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA REGIONALE E DELL'INFORMAZIONE LOCALE.	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	23/11/2013	NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA. LA TUTELA, LA PROTEZIONE E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA IN TUTTE LE ACQUE INTERNE DELLA REGIONE CAMPANIA. Art. 30, comma 3	16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2 Caccia e pesca	1	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 13, comma 1, lettere a) e b); Art. 13, comma 3, lettera a)	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	1	500.000,00		
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 14, comma 1	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	2	500.000,00		
18	25/11/2013	LEGGE QUADRO REGIONALE SUGLI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA E DELLE ATTIVITÀ MOTORIO-EDUCATIVO-RICREATIVE Art. 18	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 Sport e tempo libero	1	500.000,00		
7	10/04/2015	PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIALI IN CAMPANIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 (DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE SOCIALI)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8 Cooperazione e associazionismo	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13	09/11/2015	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER	12 Diritti sociali, politiche sociali e	5 Interventi per le famiglie	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
			famiglia					
14	09/11/2015	IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO DEI FIGLI DELLE VITTIME DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017 Art. 6, comma 4 (Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale)	3 Online pubblico e sicurezza	2 Sistema integrato di sicurezza urbana	1	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	20/01/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2017-2019 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017 Art. 7, comma 1 (Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore)	4 Istruzione e diritto allo studio	3 Edilizia scolastica	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	01/12/2017	INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE ED ECONOMICA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E DEI LORO FIGLI ED AZIONI DI RECUPERO RIVOLTE AGLI UOMINI AUTORI DELLA VIOLENZA	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2 Interventi per la disabilità	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018/2020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018 Art. 10 (Fondo Arte Pizzanoli napoletani - Patrimonio Unesco)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	100.000,00		
38	29/12/2017	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2018/2020 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER IL 2018	10 Trasporti e diritto alla mobilità	6	1	15.000.000,00		

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
1	06/02/2018	REGIONALE PER IL 2018 Art. 12 - Trasporto gratuito per gli studenti e agevolazioni tariffarie	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Organi istituzionali	1	1.000.000,00	750.000,00	
28	08/08/2018	NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DFR 2018-2030 - COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE PER L'ANNO 2018 Art. 1, comma 33 (Sostegno alle donne con alopecia da chemioterapia)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	70.000,00		
42	29/11/2018	MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2012, N. 13 (INTERVENTI PER IL SOSTEGNO E LA PROMOZIONE DELLA CASTANICOLTURA E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 - DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012-2014 DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) Art. 3	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	1	200.000,00		
54	29/12/2018	ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO A FAVORE DELLE VITTIME INNOCENTI DI CAMORRA, DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI E DEI LORO FAMILIARI	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5 Interventi per le famiglie	1	500.000,00		
58	29/12/2018	INTERVENTI PEREQUATIVI AMBIENTALI PER IL COMUNE DI CASTEL VOLTURNO Art. 5, comma 1	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa	1	500.000,00	500.000,00	500.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 3 (Sostegno agli enti locali per la pianificazione territoriale e urbanistica)	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	2	1.000.000,00		
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 3 (Sostegno agli enti locali per la pianificazione territoriale e urbanistica)	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Difesa del suolo	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

ALLEGATO 1)
(articolo 1, comma 1)

LEGGE REGIONALE			STANZIAMENTO					
N.	DATA	TITOLO Articolo, comma, lettera	MISSIONE	PROGRAMMA	T	2020	2021	2022
60	29/12/2018	CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 7 (Contributi straordinari per consorzi di bonifica) DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 8 (Asili nidi delle amministrazioni comunali)	5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1	3.000.000,00		
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 9 (Fondo asili nidi aziendali)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	1	150.000,00	150.000,00	150.000,00
60	29/12/2018	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 DELLA REGIONE CAMPANIA. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019 Art. 1, comma 14 (Trasporti annullati cronici o oncologici)	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1	200.000,00	200.000,00	
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	1	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	11/04/2019	DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO	13 Tutela della salute	7 Ulteriori spese in materia sanitaria	2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	11/11/2019	LEGGE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARCHITETTURA	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 Urbanistica e assetto del territorio	1	500.000,00	500.000,00	
21	11/11/2019	RICONOSCIMENTO E POTENZIAMENTO DEL SOCCORSO IN AMBIENTE IMPERVIO	11 Soccorso civile	1 Sistema di protezione civile	1	150.000,00	150.000,00	

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

Tabella C1. Definizioni

Classe 1	Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 2	Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3a	Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b	Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3c	Aeromobili certificati capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 5 dell'annesso ICAO 16 parte 1.
Classe 3d	Aeromobili certificati capitolo 14 dell'annesso ICAO 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 14 dell'annesso ICAO 16 parte 1.

Tabella C2. Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe	Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
Classe 1	$a1 * MTOW \text{ (tons) se } MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a1 * 25 + b1 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 2	$a2 * MTOW \text{ (tons) se } MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a2 * 25 + b2 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3a	$a3 * MTOW \text{ (tons) se } MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3b	$0,75 * (a3 * MTOW \text{ (tons)}) \text{ se } MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,75 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3c	$0,50 * (a3 * MTOW \text{ (tons)}) \text{ se } MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,50 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$
Classe 3d	$0,40 * (a3 * MTOW \text{ (tons)}) \text{ se } MTOW \text{ (tons)} \leq 25$ $0,40 * [a3 * 25 + b3 * (MTOW \text{ (tons)} - 25)]$ se $MTOW \text{ (tons)} > 25$

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE
Bilancio e Finanze, Patrimonio

ALLEGATO 3)
(Articolo 8, comma 1, lettera d)

Tabella A


Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Determinazione del valore medio dei polloni dei boschi cedui di castagno e della legna da ardere ritraibile dai cedui da combustibile e tariffa del fieno normale.

Tipologia	Diametro a 1,30 metri da terra in cm.	Valore per ciascun pollone – Euro
1 - Cedui di castagno	fino a 6	1,57
	da 7 a 10	3,22
	da 11 a 14	6,45
	da 15 a 18	10,72
	da 19 a 22	21,37
	da 23 a 30	42,82
	da 31 a 35	58,87

Per i diametri superiori a 35 centimetri si applicano i valori della Tabella B riferiti al castagno.

Tipologia	Valore per tonnellata – Euro
2 - Cedui da combustibile	di essenza dolce 64,50
	di essenza forte 85,50
3 - Fieno normale	Valore per chilogrammo – Euro
	0,32


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
 II COMMISSIONE PERMANENTE
 BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

ALLEGATO 4)
(Articolo 8, comma 1, lettera e)

Tabella B

Tabella dei valori medi per la valutazione delle piante e dei polloni tagliati o del danno arrecato in violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Determinazione dei valori medi delle piante di alto fusto, esistenti nelle fustaie e nei cedui (matricine, "paline").

	Diametro in centimetri a 1,30 metri da terra									
	fino a 5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50
Specie legnosa	Valori in Euro									
Abete	1,95	4,80	11,77	24,07	36,07	64,19	96,29	128,38	160,48	200,07
Conifere	0,75	2,32	7,50	12,00	16,05	19,27	35,32	55,64	80,24	119,83
Faggio	1,20	3,22	11,77	16,05	28,87	48,14	71,69	96,29	119,83	160,48
Castagno	1,57	3,22	9,60	16,05	32,10	48,14	64,19	87,74	112,33	151,93
Specie quercine	0,75	1,95	4,80	9,60	19,27	27,82	43,87	55,64	87,74	128,38
Noce, frassino, acero, orniello	1,20	3,22	9,60	16,05	23,55	55,64	80,24	119,83	167,98	224,67
Pioppo, ontano, carpino, olmo, salice, nocciolo, altre specie	1,20	1,95	4,80	11,77	24,07	48,14	71,69	96,29	119,83	151,93
Per i diametri superiori a 50 centimetri, il valore aumenta di Euro 38,54 per ogni decimetro o frazione di decimetro in più per gli abeti e di Euro 25,65 per il faggio, il castagno, le querce, il nocce e per le altre specie.										



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO

Tabella Bbis

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
a	mancato rispetto del turno minimo, nei cedui	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
b	mancato rispetto del turno minimo e del periodo di rinnovazione nelle fustaie coetanee e coetaneiformi	
c	mancato rispetto del divieto di trasformazione dei boschi in conversione all'alto fusto in boschi cedui, semplici, matricinati e composti	
d	mancato rispetto delle seguenti norme a tutela dei boschi e dei pascoli danneggiati dal fuoco:	
	1) divieto di pascolo di qualsiasi specie di bestiame, nei pascoli e negli altri terreni saldi pascolivi percorsi da incendio, per un anno dall'incendio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90.000 per ogni capo di bestiame
	2) divieto di pascolo nei boschi distrutti o gravemente danneggiati dagli incendi o da altre cause, nei boschi troppo radi o deperienti, per 10 anni o fino all'emissione di specifico provvedimento di rimozione del divieto	
	3) divieto di succisione delle piante e delle ceppaie compromesse dal fuoco non oltre la successiva stagione silvana	
	4) divieto per un anno, di raccolta degli asparagi, dei prodotti del sottobosco e della coltura agraria	
	5) divieto per cinque anni di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche sui soprassuoli di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi)	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo di autorizzazione all'intervento per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici	
e)	mancato rispetto delle seguenti norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi:	
	1) divieto di accensione dei fuochi nei boschi all'aperto e a una distanza inferiore a 100 metri dai medesimi, divieto di accensione dei fuochi nei pascoli nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, divieto di accensione dei fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti	sanzioni amministrative previste dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 10 della legge n. 353 del 2000
	2) divieto di far brillare mine, di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, di usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio	
	3) mancato rispetto delle prescrizioni sulla carbonizzazione e sulla preparazione della carbonella	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione
	4) divieto di impianto di fornaci e fabbriche di fuochi d'artificio	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00
	5) obbligo per i proprietari di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o ricreativi, di eliminare tutte le fonti di possibile innesco di incendio e di effettuare la ripulitura dell'area circostante l'insediamento, per un raggio di almeno 20 metri, mediante il taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva, nelle aree libere ed in quelle boscate	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	6) obbligo per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, a mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza	
F	divieto di abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali, ripulitura del terreno da ricci, fogliame e da felci nei castagneti da frutto mediante raccolta, concentrazione e abbruciamento, obbligo di denuncia dell'abbruciamento delle stoppie e della pulizia o ripulitura dei castagneti da frutto	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00
G	mancato rispetto delle seguenti norme sulla tutela fitopatologica:	
	1) obbligo di tempestiva comunicazione di infestazione di insetti, di infezione di funghi e/o di attacco di altri agenti biotici	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione
	2) obbligo di applicazione delle misure fitosanitarie, di esecuzione del taglio delle piante attaccate, di estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, di	

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
	allontanamento e di distruzione del materiale di risulta	
	3) obbligo di asportazione di piante danneggiate nei siti della rete Natura 2000	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni decara o sua frazione o per ogni pianta
H	mancato rispetto del divieto di distruzione o danneggiamento dei nidi di formiche del gruppo <i>Formica rufa</i>	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
I	mancato rispetto delle seguenti norme sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi:	
	1) obblighi inerenti all'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori, le autorizzazioni in sanatoria e i lavori di ripristino	sanzioni di cui al comma 10 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
	2) obblighi inerenti alla regimazione delle acque, alle indagini geologiche, agli scavi e ai riporti di terreno, ai materiali di risulta, alla realizzazione delle opere, alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale	
	3) obblighi inerenti alla lavorazione del terreno in zone acclivi	
	4) obblighi inerenti allo sgrondo delle acque	
	5) disposizioni su estrazione, raccolta e prelievo di pietrame e sul pareggiamento del terreno	
	6) disposizioni sul mutamento di destinazione d'uso dei terreni	
	7) disposizioni sulla trasformazione e mutamento di destinazione dei boschi	
	8) disposizioni inerenti all'autorizzazione alla trasformazione dei boschi di neoformazione	
	9) disposizioni sul rimboschimento compensativo	
	10) disposizioni inerenti alla trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione	
J	mancato rispetto delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi:	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
K	mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi	
	1) obbligo di esercitare il pascolo nel periodo dal 1° ottobre al 15 maggio, tra i 400 e gli 800 metri s.l.m. e fino ad un massimo di sei mesi, al di sopra degli 800 metri s.l.m.	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00 e da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
	2) obbligo di comunicazione per i lavori di miglioramento dei pascoli	
L	mancato rispetto delle norme sull'esercizio del pascolo nei boschi	
M	mancato rispetto del periodo di riposo invernale per le aree interessate all'esercizio del pascolo	
N	mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo e di concessione di fida pascolo, per i soggetti pubblici, in assenza del Regolamento del pascolo	
O	mancato rispetto del divieto di esercizio del pascolo vagante o brado senza idoneo custode	da un minimo di euro 9,00 ad un massimo di euro 90,00 per ogni capo di bestiame
P	mancato rispetto del divieto di asportazione delle deiezioni animali	
Q	mancato rispetto delle norme sulla raccolta dei prodotti secondari del bosco, dello strame, della copertura morta o lettiera, sul taglio del cespugliame, sull'estrazione del ciocco d'ericca, sullo sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree, sulla raccolta di semi forestali	da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 750,00
R	mancato rispetto delle norme sulla raccolta degli asparagi nei mesi di settembre, ottobre e novembre	
S	mancato rispetto delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati	sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96 oltre al pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
T	mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di esecuzione della martellata e dell'apposizione dei segni convenzionali, all'epoca del taglio dei boschi cedui e alla modalità dei tagli dei polloni	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
U	mancato rispetto delle disposizioni inerenti agli interventi di sfollo e di diradamento, nei boschi cedui, semplici, matricinati e composti, da eseguirsi in numero massimo due per ogni turno, con intervallo non inferiore a un terzo del turno	
V	mancato rispetto delle norme relative ai cedui matricinati:	
	1) obbligo di riserva di almeno 70 matricine per ettaro, nei boschi cedui, e di almeno 50 matricine per ettaro, nei cedui di castagno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) obbligo di distribuzione uniforme delle matricine su tutta la superficie della tagliata	

Violazioni delle disposizioni della L. R. n. 11/96 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti e valori delle sanzioni amministrative per le relative infrazioni

Lettera	Disposizione/infrazione	Sanzione amministrativa
	o distribuzione a gruppi per specie che non tollerano il brusco isolamento, con diametro, misurato ad altezza di 1,30 metri da terra, non inferiore ai diametri medi dei polloni del turno	cagionato
	3) obbligo del taglio, contestualmente ai polloni, delle matricine da eliminare	
	4) obbligo di aumento, nei boschi con pendenza superiore al 70 per cento, del numero minimo di matricine da 50 a 70, per il castagno, e da 70 a 100, per le altre specie	
w	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai cedui composti:	
	1) obbligo di riserva di almeno 140 matricine per ettaro, di cui 50-60 dell'età del turno del ceduo e le rimanenti ripartite fra le altre classi di età multiple del turno	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	2) obbligo di uniforme distribuzione delle matricine su tutta la superficie della tagliata	
	3) obbligo di taglio contestualmente ai polloni delle matricine da eliminare	
x	mancato rispetto delle norme relative alla coltivazione delle sugherete:	
	1) obblighi inerenti all'autorizzazione per il taglio delle piante e alla loro sostituzione	
	2) divieto di trasformazione della sughereta in altra qualità di coltura	
	3) obbligo di autorizzazione e di reimpianto in zone limitrofe per il mutamento di destinazione della sughereta per fini non agricoli	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	4) norme tecniche relative alla demaschiatura e all'estrazione del sughero gentile dalle piante di sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera)	
	5) obbligo di comunicazione di inizio attività di demaschiatura e di estrazione del sughero gentile e ripristino del precedente stato quo delle strutture viarie esistenti, esclusivamente diretto a facilitare le operazioni di estrazione del sughero	sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
y	mancato rispetto delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate	sanzioni di cui al comma 12 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
z	mancato rispetto delle norme relative al capitolato d'oneri, alla nomina del direttore del cantiere forestale, alla consegna del lotto boschivo, alle modalità di esecuzione dell'utilizzazione boschiva, alla valutazione delle piante di sottocavallo, agli obblighi di verifica ed accertamento del direttore del cantiere	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
aa	mancato rispetto delle norme relative all'esbosco dei prodotti	da un minimo di euro 30,00 ad a un massimo di euro 300,00 per ogni ara o sua frazione e pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
bb	mancato rispetto delle seguenti norme relative al trattamento delle fustaie:	
	1) divieto di esecuzione del taglio raso nelle fustaie	
	2) divieto di esecuzione dei tagli culturali se la provvigione media presente sulla superficie interessata dall'intervento dopo il taglio sia inferiore alla provvigione minimale	pagamento di una somma variabile dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno comunque cagionato
	3) divieto di conversione dei boschi di alto fusto, dei soprassuoli transitori e dei cedui in conversione in cedui semplici, matricinati e composti	
cc	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi cedui posti in situazioni speciali	
dd	mancato rispetto delle norme relative al taglio dei boschi di alto fusto in situazioni speciali o con soprassuolo irregolare	
ee	mancato rispetto delle norme relative all'artificioso frazionamento della superficie di taglio e al taglio per l'autoconsumo	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
ff	mancato rispetto delle norme relative all'autorizzazione di taglio e alla comunicazione di taglio	sanzioni di cui al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11/96
gg	mancato rispetto delle seguenti norme relative ai Piani di Gestione Forestale:	
	1) obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	
	2) divieto dell'artificioso frazionamento della superficie ai fini dell'obbligo di dotazione del Piano di Gestione Forestale	da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 6.000,00
	3) divieto di esecuzione dei tagli boschivi in assenza del Piano di Gestione Forestale, per beni silvo-pastorali di superficie superiore o uguale ai dieci ettari	da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per ogni ettaro o sua frazione
	4) norme transitorie relative ai Piani di Gestione Forestale, inerenti all'anticipo di ripresa	
hh	mancato rispetto dell'obbligo di preventiva autorizzazione per l'apertura di strade forestali e di piste di servizio destinate all'esbosco di legname, per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico e per la modifica del tracciato esistente o il suo allargamento	da un minimo di euro 30,00 ad un massimo di euro 300,00 per ogni metro lineare
ii	violazione delle norme sul taglio delle piante forestali non ricomprese nei boschi	pagamento di una somma variabile dal

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
II COMMISSIONE PERMANENTE
BILANCIO e FINANZE, DEMANIO e PATRIMONIO